



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Legge 689/81

Capo I – le sanzioni amministrative

Avv. Luciano Marcon

Responsabile dell'Ufficio Contenzioso della P.M. di Torino

Presentazione a cura di Marco Tozzi dell'Ufficio Contenzioso della P.M. di Torino

PRINCIPIO DI LEGALITA'

Art. 1

Nessuno può essere **assoggettato** a sanzioni amministrative se non in forza di una **legge che sia entrata in vigore PRIMA della della commissione della violazione**

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto **nei casi e per i tempi** in esse considerate

CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE

Art. 2

CHI, al momento in cui ha commesso il fatto,

NON aveva compiuto i **18 anni** o

NON aveva (in base ai criteri indicati nel C.P.) la *capacità di intendere e volere*, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa sua o sia da lui preordinato **NON PUO' ESSERE ASSOGGETTATO A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, **della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, SALVO che non provi di non aver potuto impedire il fatto

ELEMENTO SOGGETTIVO

Art. 3

CIASCUNO è responsabile della propria azione od omissione ,
COSCIENTE o VOLONTARIA,
sia essa DOLOSA o COLPOSA (art. 43 cp) nelle violazioni in cui è
applicabile una sanzione amministrativa

L'agente **NON** è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa nel caso in cui la violazione è commessa per ERRORE SUL
FATTO (art. 47 cp)

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

art. 4

Non risponde delle violazioni amministrative **CHI** ha commesso il fatto:

nell'adempimento di un dovere (art. 51 cp)

nell'esercizio di una facoltà legittima (art. 51 cp)

in stato di necessità (art. 54 cp)

di legittima difesa (art. 52 cp)

Della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha dato l'ordine **SE** la violazione è commessa per ORDINE dell'autorità

CONCORSO DI PERSONE

Art. 5

Quando **più persone** concorrono in una violazione amministrativa, **ciascuna** di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

SOLIDARIETA'

Art. 6

E' **OBBLIGATO IN SOLIDO** CON **L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE** al pagamento della somma da questo dovuta- **se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà** –

- **IL PROPRIETARIO** della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione,
- o in sua vece **L'USUFRUTTUARIO**
- o, se trattasi di bene immobile, il **TITOLARE DI UN DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO**

Se la violazione è commessa da persona **CAPACE** di intendere e volere **MA soggetta all'altrui volontà**, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza E' **OBBLIGATO IN SOLIDO** con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta **SALVO** che provi di **NON AVER** potuto impedire il fatto

PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'

Art. 6

Se la violazione è commessa:

dal **RAPPRESENTANTE** o dal **DIPENDENTE** di una PERSONA GIURIDICA o da un **ENTE PRIVO DI PERSONA GIURIDICA** o un **IMPRENDITORE** nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze

La Persona Giuridica o L'ENTE o l'imprenditore è **OBBLIGATO IN SOLIDO** con l'autore delle violazioni al pagamento della sanzione amministrativa dovuta

CHI HA PAGATO HA **DIRITTO DI REGRESSO**
PER INTERO NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE

NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE

Art. 7

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione
non si trasmette agli eredi.

**PIÙ VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI
CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

Art. 8

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,

chi con **UNA** azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette **più violazioni** della **stessa disposizione**,

soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

SALVO QUANDO PREVISTO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIALI

Si ha **reiterazione** quando nei **5 anni** successivi alla commissione di una violazione amministrativa (accertata con provvedimento esecutivo) lo stesso soggetto commette un'altra violazione della **stessa indole***

Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo

*cioè violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni

PRINCIPIO DI SPECIALITA'

Art. 9

Si applica la disposizione speciale

quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA RAPPORTO TRA LIMITE MINIMO E LIMITE MASSIMO

Art. 10

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una **somma non inferiore a € 10,00 e non superiore a € 15000.**

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo

Fuori dai casi stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria **non può**, per ciascuna violazione, **superare il decuplo del minimo**

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 11

Nella **determinazione** della **sanzione amministrativa** pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, **si ha riguardo**

- **GRAVITA'** della violazione,
- **OPERA svolta** dall'agente per l'**ELIMINAZIONE** o **ATTENUAZIONE** della conseguenza della violazione
- **PERSONALITA'** dello stesso
- **condizioni economiche**

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12

QUESTE DISPOSIZIONI

NON SI APPLICANO ALLE VIOLAZIONI DISCIPLINARI

INVECE SI OSSERVANO,

IN QUANTO APPLICABILI E SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO,

PER TUTTE LE VIOLAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO

ANCHE QUANDO QUESTA SANZIONE NON E' PREVISTA IN SOSTITUZIONE DI UNA SANZIONE PENALE

ATTI DI ACCERTAMENTO

Art. 13

Gli **organi addetti al controllo** sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **possono**, per l'**accertamento** delle violazioni di rispettiva competenza,

- **assumere informazioni e**
- **procedere a ispezioni** di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora,
- **procedere a rilievi** segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
- **procedere al sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Art. 14

La **violazione**, quando è possibile, deve essere **contestata immediatamente** tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di :

- **90 (novanta) giorni** agli interessati residenti in **Italia**
- **360 (trecentosessanta) giorni** a quelli residenti all'**estero**

dalla DATA DI ACCERTAMENTO.

Per la **forma** della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione **si estingue** per la persona nei cui confronti è stata **omessa la notificazione nel termine** prescritto.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Art. 16

E' ammesso il **pagamento** di una somma in **misura ridotta**:

- **terza parte** del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa,

o, se più favorevole,

- **doppio del minimo** della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento,

Termine: **60 (sessanta) giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.


OBBLIGO DI RAPPORTO dell'ORGANO ACCERTATORE

Art. 17

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, **il funzionario o l'agente** che ha accertato la violazione **deve presentare rapporto**, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, **all'ufficio periferico** cui sono demandati attribuzioni e compiti

Violazioni sulle norme sulla circolazione stradale  **Prefetto**

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate  **all'ufficio regionale competente.**

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente  **al presidente della giunta provinciale o al sindaco.**

ORDINANZA - INGIUNZIONE

Art. 18

Entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire **scritti difensivi** e documenti e possono chiedere di **essere sentiti** dalla medesima autorità

 all'**autorità competente** a ricevere il rapporto.

L'autorità competente, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi,

1.se ritiene fondato l'accertamento, **determina**, con **ordinanza motivata**, la **somma dovuta** per la violazione e ne **ingiunge il pagamento**,

2.altrimenti emette **ordinanza motivata di archiviazione** degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

SEQUESTRO

Art. 19

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'**autorità competente** a ricevere il rapporto

Sull'opposizione **la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno** successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (silenzio – assenso).



SEQUESTRO

Art. 19

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro .

Sanzioni amministrative accessorie - CONFISCA

Art. 20


Le autorità stesse possono disporre la **confisca amministrativa** delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

E' sempre disposta la **confisca amministrativa** delle cose, la **fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione** delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Art. 21

L'autorità amministrativa  l'ordinanza-ingiunzione o
il giudice penale  sentenza di condanna,

PUÒ APPLICARE

SANZIONI ACCESSORIE

- privazione o sospensione di facoltà
- privazione o sospensione di diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione

RICORSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 22

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione

ai sensi dell'art. 6 del D.IVO 150/2011

L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se residente all'estero)

Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente

Se alla prima udienza l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

PRESCRIZIONE

Art. 28

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge **si prescrive nel termine di cinque anni** dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.